

Aspetti tecnico-assicurativi

di Giuseppe Ottaviani

1. Mi riferisco, per ora, al solo danno patrimoniale e per danno alla persona intendo una qualsiasi riduzione, permanente o temporanea, della capacità di guadagno della persona considerata, in conseguenza ad es. di infortunio o malattia, professionale o no, la cui responsabilità possa essere attribuita ad altra persona oppure no.

Nel caso che il danno alla persona sia stato provocato da altra persona per fatto illecito, il C.C. agli artt. 2043 ... 2059 e 1223, 1226, 1227 obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno; nonché pone tra questi casi anche quello del danno prodotto a persone (e cose) dalla circolazione dei veicoli; nonché dà disposizioni per la valutazione del danno, dichiarando che il risarcimento deve comprendere anche il mancato guadagno; nonché dichiara che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa; nonché dichiara che il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso; nonché dichiara che, quando il danno alle persone ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di una rendita vitalizia.

Il danno alla persona talvolta è coperto totalmente o parzialmente da una forma di assistenza o di previdenza o di assicurazione, libera o obbligatoria. Accenno ad una elencazione di queste forme, per quanto riguarda la situazione in Italia:

- 1.1: l'INAIL assicura obbligatoriamente gli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti, con l'erogazione di rendite vitalizie durante il periodo di inabilità totale o parziale, di importo dipendente dal grado di inabilità e dal salario goduto alla data dell'infortunio.
- 1.2: Le Regioni coprono obbligatoriamente le spese per l'assistenza malattia ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari.

- 1.3: L'INPS e altre Gestioni previdenziali, sostitutive o esclusive o esonerative o integrative o aggiuntive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS, assicurano obbligatoriamente i lavoratori dipendenti o quelli autonomi, in particolare contro l'invalidità. La pensione di invalidità è di solito una percentuale della retribuzione media dell'ultimo triennio, o della retribuzione alla data di insorgenza dell'invalidità, percentuale dipendente dall'anzianità di contribuzione o da quella di servizio.
- 1.4: Le imprese di assicurazioni dei vari rami di Responsabilità Civile offrono polizze che coprono i rischi di responsabilità civile verso i terzi danneggiati, anche per danni alla persona, sia pure con certi massimali che tuttavia possono essere scelti dall'assicurato sufficientemente elevati. Tra questi rischi, possiamo richiamare la responsabilità civile dei datori di lavoro verso i propri dipendenti e la RC Auto.
Per quest'ultima, il d.l. 23.12.1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella l. 26.2.1977 n. 39, ha stabilito che, quando si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito da lavoro quantificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto, dichiarato dal danneggiato ai fini dell'imposta personale sul reddito. Tuttavia la predetta legge ha sancito pure il principio della rilevanza ai fini della determinazione del reddito, anche di documenti che attestino un reddito superiore a quello denunciato; inoltre ha previsto un minimo, pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale (e cioè oggi L. 4.295.850) per i casi di danneggiati che non godano di alcun reddito (ad es. i disoccupati, gli studenti, i bambini) o per i quali il reddito non è quantificabile (ad es. le casalinghe).
- 1.5: Le imprese di assicurazione sulla vita offrono, quale garanzia complementare di una polizza sulla vita, la copertura del rischio di invalidità permanente, totale o parziale. La prestazione garantita è l'esonero dal pagamento dei premi o anche il pagamento di una rendita vitalizia temporanea, il cui importo relativo al caso di invalidità totale è fissato nella polizza, mentre

l'importo relativo al caso di invalidità parziale è una aliquota del primo, dipendente dal grado di invalidità.

- 1.6: Le imprese di assicurazione del ramo Infortuni offrono polizze di assicurazione contro gli infortuni le quali possono riguardare l'infortunio generico, professionale o extraprofessionale, o solo l'infortunio extraprofessionale. Le prestazioni garantite sono una indennità in caso di morte, una indennità in caso di invalidità permanente totale e una rendita giornaliera in caso di inabilità temporanea totale, queste ultime due da ridurre in base alle norme stabilite sulla polizza in caso di invalidità o inabilità parziali.
- 1.7: Le imprese di assicurazione del ramo Malattia offrono polizze di assicurazione per il rimborso delle spese di cura per **malattia** o infortunio, o le spese di ricovero, o anche una indennità giornaliera per il periodo di ricovero, in caso di malattia o infortunio.

In questa descrizione di coperture totali o parziali del rischio del danno alla persona si è parlato di infortunio, di invalidità, di inabilità, di capacità di lavoro, di capacità di guadagno ma ciascuna forma di copertura ha la propria definizione, diversa dalle altre.

Così, ad es. per l'INAIL il Testo Unico del 30.6.1965 stabilisce che l'inabilità permanente è la conseguenza di un infortunio il quale tolga, completamente o parzialmente, e per l'intera vita, l'attitudine al lavoro; quest'ultima, secondo la giurisprudenza, deve essere valutata tenendo conto della capacità lavorativa generica e non di quella specifica.

Analoga è la definizione di inabilità permanente in conseguenza di malattie professionali dei settori industriale e agricolo.

Invece, per l'INPS, la l. 3.6.1975 n. 160 dichiara che si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni conformi alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Pertanto, il concetto di invalidità qui considerato si basa non solo su elementi biologici, ma anche su elementi economici e sociali: non si parla di perdita di capacità lavorativa, ma di perdita di capacità di guadagno e cioè della conseguenza economica, tenuto anche conto delle condizioni di mercato, della perdita di capacità di guadagno.

Infine, nell'ambito delle assicurazioni libere, si hanno altre defi-

nizioni di invalidità permanente, talvolta diverse da un'impresa a un'altra o da un tipo di polizza a un altro.

Ad es. nelle assicurazioni contro gli infortuni, nelle condizioni generali di polizza generalmente si definiscono:

- l'infortunio come l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea;
- l'invalidità permanente, come la perdita totale di un organo o di un arto — e ne viene fornito un elenco in cui è indicata la percentuale della somma assicurata liquidata in corrispondenza ad ogni caso: si va ad es. dal 100% nel caso della perdita della facoltà visiva di ambedue gli occhi fino al 3% nel caso della perdita di un dito del piede che non sia l'alluce — oppure la riduzione permanente della capacità generica dell'assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
- l'inabilità temporanea, come il periodo in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate o ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato o che è andato man mano riacquistando.

Invece, nelle assicurazioni per la garanzia complementare di invalidità, l'invalidità permanente, totale o parziale, è definita rispettivamente come la perdita o riduzione, presumibilmente permanente o definitiva, della capacità di esercitare la professione dichiarata e ogni altra capacità lavorativa corrispondente alle attitudini, all'esperienza lavorativa precedente e alle abitudini dell'assicurato, in conseguenza di sopravvenute menomazioni o infermità fisiche o mentali clinicamente diagnosticabili e non dipendenti dalla sua volontà o da eventi bellici. Di solito, una riduzione della capacità di almeno $\frac{2}{3}$ dà diritto alle intere prestazioni mentre una riduzione inferiore a $\frac{1}{4}$ non dà alcun diritto a prestazioni.

Il grado di invalidità viene accertato tenendo conto dell'incapacità funzionale e delle conseguenze sulla capacità professionale e lavorativa ora esposta.

Questa breve esposizione è sufficiente per porre in evidenza le notevoli differenze sulla definizione di invalidità adottate nei vari settori in cui questo concetto trova applicazione.

Si può affermare che la capacità lavorativa è la capacità propria di ciascun individuo valido di realizzare una attività energetico-lavorativa sulla scorta delle mere potenzialità psico-fisiche organicamente ed armonicamente applicabili ad un lavoro generico, per cui è subordinata unicamente e solo alle caratteristiche biologiche dell'individuo e al loro normale o sufficiente assetto funzionale.

Invece, la capacità di guadagno essenzialmente deriva dal convergere di molteplici dati produttivi d'un potenziale individuale che, confrontato con le opportunità di lavoro proficuo, realizza una piena ed attuale disponibilità dell'individuo nell'ambito della società produttiva; pertanto essa considera anche il corredo delle attitudini proprie di ciascun individuo connaturate, affinate nel tempo dalla preparazione tecnica, dall'apprendistato, dall'esercizio di un mestiere o di una professione, nonché considera la risposta che il mondo del lavoro offre, in termini di occupazione e di mercede, a un tale soggetto. Pertanto la riduzione o la soppressione della capacità di guadagno corrisponde sempre di più alla non validità, ossia alla riduzione o alla soppressione del valore economico dell'individuo inteso come produttore di beni, come produttore di guadagno in un ambiente sociale reale.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, mi limito a poche considerazioni: il danno non patrimoniale è legato alla situazione sociale, alle sofferenze personali, e tra queste si possono considerare pure le menomazioni che rendono il danneggiato meno piacevole, o addirittura ripugnante, come ad es. uno sfregio al viso; ma talvolta uno sfregio al viso può costituire anche un danno patrimoniale, per la difficoltà del danneggiato a trasformare la propria capacità di lavoro, che può essere anche rimasta integra, in capacità di guadagno.

2. L'opera dell'attuario nell'ambito delle attività collegate con la determinazione del danno alla persona è essenziale. In primo luogo, essa è essenziale nei problemi tecnici che riguardano gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi già elencati, i quali provvedono ad una copertura, in certi casi parziale e in altri totale, del danno alla persona: ciò per la determinazione, sia dei premi sia delle eventuali riserve tecniche.

Un premio di assicurazione si compone di una quota, denominata premio puro, che rappresenta il costo medio del rischio e di una quota, denominata caricamento, che rappresenta l'importo medio delle varie spese per la gestione del servizio. Il premio puro, nella sua for-

ma più elementare, è il prodotto di due fattori: uno collegato alla probabilità che si debba corrispondere il risarcimento al danneggiato, e l'altro che rappresenta l'importo medio del risarcimento. Nel caso più generale, in cui i sinistri possono accadere in date diverse e/o i pagamenti possono essere effettuati in date lontane rispetto a quella di inizio della copertura del rischio, entra in gioco sia il fattore finanziario, per potere confrontare tra loro importi con scadenze diverse, sia la considerazione delle probabilità di più alternative, come ad es. quelle relative alle varie date alle quali si possono verificare i sinistri, in luogo delle due sole alternative che il sinistro accada oppure no.

La determinazione numerica di questi fattori è legata ad opportune statistiche, le quali si debbono basare su rischi omogenei tra loro e con quelli ai quali la tariffa andrà applicata.

Pertanto occorre fare attenzione alle differenti definizioni di invalidità, le quali conducono a probabilità diverse e a costi medi diversi.

Per alcune di queste forme di previdenza o assicurazione, l'attuario può non avere interesse o può avere un interesse limitato nell'entrare in merito sul confronto tra l'indennità o la rendita effettivamente pagata nei singoli casi e il danno che ha subito l'interessato: ad es. nelle assicurazioni sociali il giudizio su tale confronto viene affidato alla classe politica, mentre nelle assicurazioni libere, in cui è il contraente a fissare i capitali per i quali si assicura, il giudizio su tale confronto viene affidato al contraente.

Diverso è il problema della determinazione del danno ad una data persona in un dato sinistro, che rappresenta il problema fondamentale di questo Convegno.

In questo caso, l'opera dell'attuario è utile per affiancare e completare l'opera del medico, che è quella fondamentale, allo scopo di potere fornire al giudice o alle parti gli elementi necessari per fissare una valutazione equa, calcolata in modo razionale, del danno.

Limitiamoci, per semplicità, a considerare la valutazione del danno alla persona dovuto ad una invalidità permanente che ha ridotto o ridurrà il reddito del danneggiato. Come si comportano ora ad es. il giudice o il perito cui è stato affidato l'incarico della valutazione, dopo che il medico ha valutato l'invalidità mediante una percentuale?

Di solito essi considerano quale riduzione di guadagno annuo la percentuale di invalidità applicata al reddito annuo del danneggiato alla data del sinistro. Essi poi suppongono che questo importo ri-

manga costante nei successivi anni e ne calcolano il valore capitale moltiplicandolo per il coefficiente, relativo all'età del danneggiato, contenuto nelle Tabelle elaborate nel 1922 dall'INPS, allora denominato Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, salvo che, poiché questi coefficienti riguardano la rendita vitalizia e cioè l'intera vita umana mentre invece la perdita di guadagno riguarda solo il periodo della vita lavorativa, al coefficiente adottato viene applicata empiricamente una riduzione.

Evidentemente da questo valore deve essere dedotto quanto il danneggiato recupera, per effetto delle coperture assicurative o previdenziali.

Gli attuari già da molti anni hanno posto in evidenza, in Convegni e con lavori scientifici, la notevole imprecisione della valutazione indicata e hanno suggerito l'impiego di procedimenti tecnici più precisi, d'altra parte ben noti in quanto fanno parte del bagaglio tecnico d'uso di tutti noi attuari che ci occupiamo di Fondi pensioni.

Espongo ora il mio punto di vista sull'argomento.

2.1: Sarebbe opportuno che il medico che giudica la gravità dell'invalidità esprimesse, eventualmente con l'ausilio di un attuario o di altro esperto, quale è la corrispondente misura della riduzione di guadagno. Si pensi ad es. che una piccola percentuale di invalidità può tradursi in nessuna perdita di guadagno annuo mentre una elevata percentuale di invalidità, ma minore del 100%, può tradursi nella perdita del 100% del guadagno.

Questa informazione implica che la valutazione tecnica del danno alla persona si basi sull'ipotesi che la percentuale di riduzione del guadagno rimanga costante dalla data di insorgenza dell'invalidità in poi. Per una maggiore precisione della valutazione tecnica si potrebbe richiedere al medico una valutazione sull'andamento nel tempo di tale riduzione: costante, crescente o decrescente e, in questi ultimi due casi, una misura della variazione annua prevista.

2.2: La valutazione tecnica, così come ora viene generalmente eseguita, utilizza, come già ho detto, delle tabelle dell'INPS, le quali si basano sulle probabilità di morte della popolazione italiana, congiuntamente maschile e femminile, elaborata sui dati del censimento del 1911 e sulle rilevazioni statistiche degli ingressi e delle eliminazioni del periodo 1910/1912. Ora, è ben noto che l'ISTAT in occasione di ogni censimento decennale ha elaborato nuove tavole di mortalità, separatamente per M e per F, fino alle ultime che si

basano sui dati del censimento del 1971 e sulle rilevazioni statistiche degli ingressi e delle eliminazioni del periodo 1970/72. L'evoluzione della mortalità in questi 60 anni è stata notevole, in quanto ad es. la probabilità annua di morte della tavola 1970/72 $M+F$ è il 14,41% di quella della tavola 1910/12 $M+F$ per l'età di 20 anni, è il 26,91% per l'età di 40 anni e il 57,09% per l'età di 60 anni.

Pertanto le tabelle dell'INPS ora adottate dovrebbero essere aggiornate.

Ma occorre tenere nel debito conto anche la seguente osservazione:

Da una parte, la mortalità della persona, prima che sia colpita dall'invalidità, è minore di quella della popolazione generale se l'individuo appartiene alla classe lavoratrice, come operaio, o impiegato, o professionista. La riduzione della mortalità dipende dall'età (è molto forte per le età giovanili e quasi si annulla al raggiungimento dei limiti di età) e dalla categoria: ad es. per un impiegato di 30 anni è circa il 50% di quella della popolazione generale.

D'altra parte, la mortalità della persona, dopo che è stata colpita dall'invalidità, aumenta, e ciò tanto di più quanto è maggiore la gravità dell'invalidità, per cui la persona, oltre a subire un danno patrimoniale con la riduzione del reddito da lavoro, subisce un danno patrimoniale con la riduzione del suo ulteriore periodo di lavoro.

Pertanto, per eseguire una valutazione più precisa del danno alla persona, si dovrebbe calcolare la differenza tra il valore attuale medio del futuro intero reddito della persona, supposta in buone condizioni di salute, e il valore attuale medio del futuro reddito ridotto della persona, considerata invalida e quindi con maggiori probabilità di morte.

Pertanto il medico, in occasione del giudizio sulla invalidità, dovrebbe fornire anche una valutazione sull'aumento percentuale della probabilità di morte in conseguenza dell'invalidità.

Questa ulteriore informazione, se sola, implica che la valutazione tecnica del danno alla persona si basi sull'ipotesi che la percentuale di aumento della probabilità di morte rimanga costante dalla data di insorgenza della invalidità in poi. Per una maggiore precisione della valutazione tecnica si potrebbe richiedere al medico anche una valutazione sull'andamento nel tempo di tale aumento: costante, crescente o decrescente e, in questi ultimi due casi, una misura della variazione annua prevista.

Questo procedimento, del resto, è analogo a quello che già viene applicato dalle imprese di assicurazione sulla vita nella assunzione dei cosiddetti rischi tarati, o aggravati come ora vengono denominati, per i quali il medico giudica sia la misura dell'aggravamento sia l'andamento futuro, costante, crescente o decrescente.

2.3 Un'altra osservazione riguarda la necessità di una più precisa valutazione della perdita di guadagno: attualmente si opera supponendo che la perdita di guadagno stimata alla data di insorgenza dell'invalidità rimanga inalterata nel futuro. Ma il guadagno della persona si evolve nel tempo, con una evoluzione che soprattutto per i casi di lavoro dipendente può essere prevista con una buona attendibilità; e in tal modo del resto già operano gli attuari per le valutazioni tecniche dei Fondi pensioni, in quanto essi effettuano le valutazioni prevedendo una carriera media che tiene conto degli scatti di stipendio, degli automatismi di carriera, delle promozioni per merito. È evidente che l'insorgere di una invalidità può ridurre la rapidità di una carriera.

Ma, nella valutazione si deve tenere conto anche di altre componenti del danno alla persona, in aggiunta alla riduzione del reddito di lavoro: ad es. la riduzione della indennità di anzianità o simile e la riduzione della pensione di vecchiaia o anzianità.

Inoltre, in queste valutazioni si deve tenere conto che la persona non è solo un produttore di reddito, ma è anche un consumatore.

2.4 Un'altra osservazione riguarda il metodo empirico generalmente applicato per adattare i coefficienti dell'INPS già richiamati, che riguardano tutta la vita, al solo periodo della vita lavorativa. In effetti, per quanto ho detto nel precedente punto 2.3, serve un procedimento tecnico che permetta valutazioni riguardanti sia il periodo di lavoro, sia la data di cessazione, sia il successivo periodo di pensionamento.

Ma questo non è un problema nuovo, in quanto le formule classiche della tecnica attuariale dei Fondi pensioni riguardano proprio questi tipi di valutazione.

2.5 Ritengo opportuno esporre qualche considerazione sul problema della svalutazione e sulla scelta del tasso di rendimento finanziario da adottare per le valutazioni tecniche.

È evidente che, una volta determinata la riduzione di reddito all'insorgenza dell'invalidità e la sua evoluzione futura, si può procedere secondo una delle seguenti due vie:

- o supporre che questa evoluzione della riduzione di reddito in futuro non venga modificata dalla svalutazione della moneta, come se questa non esistesse, e di conseguenza riportare finanziariamente le somme future alla data iniziale adottando un tasso d'interesse corrispondente al normale rendimento degli investimenti in periodi di stabilità monetaria, quale ad es. è il tasso legale (5% annuo) o il tasso del 4,50% adottato generalmente nelle valutazioni tecniche dei Fondi pensioni in condizioni di stabilità;
- o supporre una certa svalutazione media futura, e modificare di conseguenza l'evoluzione della riduzione di reddito prevista, ma d'altra parte riportando finanziariamente le somme future alla data iniziale mediante un tasso di interesse che tenga conto della situazione di svalutazione supposta.

Il secondo procedimento tecnico favorisce un valore alquanto minore di quello risultante dal primo procedimento, con una differenza tanto più forte quanto è maggiore la svalutazione: ciò in quanto, in presenza di una svalutazione monetaria, l'effettivo rendimento degli investimenti risulta sì più elevato del tasso di interesse del 5% o del 4,50% considerato normale in caso di stabilità, ma l'aumento è minore di quello della svalutazione, ciò che costituisce l'effettiva perdita causata dalla svalutazione.

Tuttavia, ritengo che il procedimento più giusto da applicare sia il primo, in quanto è compito dell'interessato, e non della comunità, difendere l'importo che egli ha ricevuto dai pericoli della futura inflazione.

Invece, è giusto che, una volta effettuata la valutazione tecnica riferita attuarialmente a una certa data, ad esempio quella dell'insorgenza dell'invalidità, il riporto da questa data a quella di effettiva liquidazione venga effettuato ai tassi d'interesse del mercato.

3. Da quanto finora esposto, per effettuare una valutazione tecnicamente equa del danno alla persona occorre che:

3.1: il medico valuti l'invalidità e la esprima:

- a) mediante una percentuale che rappresenta l'aliquota da ap-

plicare al reddito di lavoro per ottenere il reddito ridotto alla data di insorgenza dell'invalidità;

- b) mediante una percentuale che esprima la maggiorazione della normale probabilità di morte dovuta all'insorgere dell'invalidità;
- c) eventualmente mediante una percentuale annua di aumento o di riduzione del nuovo reddito di lavoro ridotto per adeguarne la misura nei successivi anni;
- d) eventualmente mediante una percentuale annua di aumento o di riduzione della nuova probabilità di morte per adeguarne la misura nei successivi anni;

3.2: l'attuario faccia le seguenti previsioni demografiche relative all'ipotesi di nessuna invalidità per ora esistente:

- a) future probabilità di morte, nel periodo di lavoro e in quello successivo di pensionato;
 - b) future probabilità di divenire invalido nel periodo di lavoro;
 - c) futuro carico familiare;
- e le analoghe previsioni relative alla situazione di invalidità insorta, in ciò utilizzando anche i dati di cui a 3.1;

3.3: l'attuario faccia le seguenti previsioni economico-finanziarie:

- a) tasso tecnico di interesse per le valutazioni tecniche;
- b) futuro andamento della svalutazione monetaria: lo scrivente ritiene utile per a) assumere il 4,50% o il 5% annuo per b) la stabilità monetaria;
- c) il reddito netto di lavoro attuale e il suo andamento nel futuro, nell'ipotesi di nessuna invalidità per ora esistente, e l'analoga previsione relativa alla situazione di invalidità insorta, in ciò utilizzando anche i dati di cui a 3.1;
- d) il reddito netto di pensionato previsto, come sopra.

In queste condizioni l'attuario può calcolare, attraverso le classiche formule della tecnica attuariale dei Fondi, il valore economico della persona alla data considerata, pari al valore attuale medio dei vari redditi di lavoro e di pensionato, sia nell'ipotesi di nessuna invalidità per ora esistente, sia nell'ipotesi della insorta invalidità,

e quindi può calcolare il danno alla persona, come differenza tra le due valutazioni.

Questo lavoro può essere semplificato in molti casi mediante la costruzione di opportune tabelle relative ai casi più tipici.

Le considerazioni che ho svolto credo che siano sufficienti per porre in evidenza l'opportunità che questo problema venga discusso e risolto, d'accordo con l'Autorità Giudiziaria e con le imprese che praticano l'assicurazione R.C., cioè ai fini del confronto con le tariffe in uso.

Io, quale attuario, ritengo che la legge dovrebbe riconoscere tra i compiti dell'attuario iscritto all'Albo professionale, quello di effettuare la valutazione economica del danno alla persona conseguente alla diminuita o scomparsa capacità lavorativa, quale ausiliario del Giudice civile o penale quando questi, nell'esplicazione della sua funzione, ritiene di doversene avvalere.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONIOTTI FERDINANDO e DI LUCA NATALE MARIO, *Invalità permanente parziale: garanzia complementare nell'ambito dell'Assicurazione Vita*. Relazione al 6° Convegno dell'Associazione Italiana di Medicina dell'Assicurazione Vita (Firenze, 7-8 novembre 1980).
- BARONI MAURO, *Cambia la definizione dell'invalità pensionabile: decisamente in peggio*. Rivista Italiana di Medicina Sociale, 1979.
- EMANUELLI FILIPPO, *Basi tecniche statistico-attuariali per la liquidazione del danno alla persona*. Zacchia, Rivista di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 1953.
- *La determinazione del valore economico dell'uomo*. Atti del Convegno Nazionale di studio sull'apprezzamento della validità e dell'invalità in rapporto al valore economico dell'uomo. Roma, 1970.
- *Relazione nella Tavola Rotonda sulla valutazione del danno alla persona nell'Assicurazione RC Auto*. Quaderno del Centro Italiano Ricerche e Studi Assicurativi. Roma, 1977.
- ERCOLI ROBERTO, *Valutazioni tecniche del danno economico alla persona in caso di sinistro mortale nella R.C.* Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 1969.
- *Quantificazione economica del danno alla persona attraverso l'uso di tecniche attuariali*. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 1970.
- *La tecnica attuariale per la valutazione del danno alla persona*. Rivista della Previdenza Sociale, 1971.
- *Esempi di valutazione del danno economico alla persona*. Atti del IV Congresso Nazionale di Scienza delle Assicurazioni e del II Congresso Nazionale degli Attuari, Roma, 1974.
- *Intervento nella Tavola Rotonda sulla valutazione del danno alla persona nell'Assicurazione R.C. Auto*. Quaderno del Centro Italiano Ricerche e Studi Assicurativi, Roma, 1977.

- FOSSATI ALDO, *La valutazione del danno economico alla persona*. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 1969.
- *Alcuni aspetti attuariali della valutazione del danno da inabilità permanente in sede di responsabilità civile*. Atti del I Congresso Nazionale degli Attuari, Roma, 1969.
 - *Intervento sul tema: Valutazione attuariale del danno economico conseguente a invalidità*. Atti del IV Congresso Nazionale di Scienza delle Assicurazioni e del II Congresso Nazionale degli Attuari, Roma, 1974.
- OTTAVIANI GIUSEPPE, *Intervento sul tema: Valutazione attuariale del danno economico conseguente a invalidità*. Atti del IV Congresso Nazionale di Scienza delle Assicurazioni e del II Congresso Nazionale degli Attuari, Roma, 1974.
- PERONE ADRIANO, *Il problema della valutazione del danno patrimoniale alla persona*. Istituto di Scienze Attuariali dell'Università di Roma, Quaderno n. 26, 1971.
- *Relazione sul tema: Valutazione attuariale del danno economico conseguente a invalidità*. Atti del IV Congresso Nazionale di Scienza delle Assicurazioni e del II Congresso Nazionale degli Attuari, Roma, 1974.
 - *Relazione nella Tavola Rotonda sulla valutazione del danno alla persona nell'Assicurazione R.C. Auto*. Quaderno del Centro Italiano Ricerche e Studi Assicurativi, Roma, 1977.
- SANTINI CARLO, *La valutazione del danno alla persona con conseguenze d'inabilità permanente*. Atti del I Congresso Nazionale degli Attuari, Roma, 1969.
- *Considerazioni su un piano d'intervento professionale in tema di valutazione del danno economico alla persona*. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 1969.